

*Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e s.m.i. (Onlus)*

**COMUNE DI BASELGA DI PINÉ**

**PROVINCIA DI TRENTO**

Racc. nr. 2391 S.P. dd. 24/10/2024

### **PROROGA DELLA CONVENZIONE**

**tra il Comune di Baselga di Piné e l'esercizio multiservizi di dettaglio di generi alimentari e di prima necessità Famiglia Cooperativa Altopiano di Piné, avente sede a Baselga di Piné, presso le proprie Unità operative locali ubicate a Faida e Montagnaga, ai sensi dell'articolo 61 della L.P. 30 luglio 2010 n. 17 (Legge provinciale sul commercio) fino al 31.12.2026.**

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventiquattro del mese di ottobre nella sede del Comune di Baselga di Piné,

fra le parti

- COMUNE DI BASELGA DI PINÉ - con sede legale in Baselga di Piné - via Cesare Battisti n. 22, Partita Iva e Codice Fiscale 00146270228, rappresentato dall'ing. Alessandro Santuari, in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Baselga di Piné, autorizzato alla stipula del presente contratto ai sensi dell'art. 31 comma 7 dello Statuto Comunale;

- FAMIGLIA COOPERATIVA ALTOPIANO DI PINÉ S.c.a.r.l., avente sede a Baselga di Piné - Via della Chiesa, 6/3 C.F./P.IVA 00109360222, rappresentata dal Presidente pro tempore Sig. Dallapiccola Giuseppe nato a Trento il 08/06/1954 e residente a Bedollo Via Sant'Oswaldo n. 16 CF DLLGPP54H08F205S;

Premesso che la convenzione n. 2335 SP dd. 08/11/2023 tra il Comune di Baselga di Piné e l'esercizio multiservizi di dettaglio di generi alimentari e di prima necessità Famiglia Cooperativa Altopiano di Piné, avente sede a Baselga di Piné, presso le proprie Unità operative locali ubicate a Faida e Montagnaga, ai

sensi dell'articolo 61 della L.P. 30 luglio 2010 n. 17 (Legge provinciale sul commercio), scadrà in data 30/11/2025;

in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale nr. 206 dd. 17/10/2024, recante "Proroga convenzione da stipularsi tra il Comune di Baselga di Piné e l'esercizio multiservizi di dettaglio di generi alimentari e di prima necessità delle frazioni di Faida e Montagnaga della ditta Famiglia Cooperativa Altopiano di Piné, avente sede a Baselga di Piné, ai sensi dell'articolo 61 della L.P. 30 luglio 2010 n. 17 (Legge provinciale sul commercio) fino al 31.12.2026"; si conviene e si stipula quanto segue

#### **ART. 1 – Oggetto della convenzione**

La presente convenzione disciplina, in attuazione articolo 3, comma 1, punto 1, dei criteri approvati con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1958 del 28 ottobre 2022, come modificata dalla n. 365 del 3 marzo 2023 e dalla n. 159 del 09 febbraio 2024, le modalità di collaborazione tra il Comune e la ditta Famiglia Cooperativa Altopiano di Piné S.c.a.r.l., per l'eventuale svolgimento, da parte di quest'ultima, del servizio di:

- Distribuzione e raccolta moduli autolettura contatori acqua;
- Diffusione avvisi/comunicazioni generali alla popolazione tramite bacheca interna;

presso i punti vendita (Unità operativa locale) ubicati nelle frazioni di Faida, Piazza Santa Trinità n 11 e Montagnaga, Viale Sant' Anna, ai fini della sua eventuale qualificazione come SIEG da parte della Provincia autonoma di Trento e del riconoscimento del contributo di cui all'art. 3 bis dei criteri approvati con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1958 del 28 ottobre 2022, come modificata dalla n. 365 del 3 marzo 2023 e dalla n. 159 del 09 febbraio 2024.

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

L'operatore di cui al comma 1 svolge, ai sensi dell'articolo 2 dei criteri approvati con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1958 del 28 ottobre 2022, come modificata dalla n. 365 del 3 marzo 2023 e dalla n. 159 del 09 febbraio 2024, l'attività di dettaglio di generi alimentari e di prima necessità.

### **ART. 2 – Attività prestate**

L'esercizio dell'attività multiservizi SIEG sarà effettuato presso l'unità operativa locale Famiglia Cooperativa Altopiano di Piné S.c.a.r.l., in Piazza Santa Trinità n 11- frazione Faida e Viale Sant' Anna – Frazione Montagnaga, nel Comune di Baselga di Piné, e le attività prestate in convenzione con il Comune saranno le seguenti:

- Distribuzione e raccolta moduli autolettura contatori acqua
- Diffusione avvisi/comunicazioni generali alla popolazione tramite bacheca interna

L'erogazione dei suddetti servizi, presi in carico dall'operatore, è svolta con le modalità specificate negli articoli successivi.

L'operatore mette a disposizione le proprie risorse organizzative costituite da: bacheca esterna e locali interni per lo svolgimento delle varie attività.

All'operatore è garantita la piena autonomia organizzativa per lo svolgimento del servizio, fatto salvo quanto indicato nel successivo articolo 7.

### **ART. 3 – Modalità operative e svolgimento dell'attività**

I servizi oggetto della presente convenzione, di cui all'articolo 2, sono svolti con le specifiche modalità individuate negli allegati (Allegato A relativo al servizio Diffusione avvisi/comunicazioni generali alla popolazione tramite bacheca interna; Allegato B relativo al servizio Distribuzione/raccolta moduli autolettura con-

tatore acqua).

Fatto salvo quanto previsto al comma 3, le modalità operative concordate ai sensi del comma 1 (o negli allegati) non possono essere modificate senza il preventivo assenso delle parti e modifica dell'allegato/degli allegati di cui al comma 1.

Per gli aspetti di mero dettaglio è sufficiente una nota sottoscritta dal Sindaco (o delibera di Giunta) che approva la proposta di modifica. Gli allegati di cui al comma 1 definiscono quali siano gli aspetti di dettaglio per i quali non è richiesta la modifica della presente convenzione.

#### **ART. 4 – Durata della convenzione e condizione sospensiva**

L'obbligo di svolgere il servizio in oggetto, a carico dell'Operatore economico, è sospensivamente condizionato al suo effettivo affidamento, da parte della Provincia autonoma di Trento, a titolo di Servizio di interesse economico generale.

Qualora il Servizio sia effettivamente affidato all'Operatore economico, esso si impegna ad espletarlo per un periodo di ulteriori 13 mesi a decorrere dal 01/12/2025 e fino al 31/12/2026.

Al termine del periodo di cui al comma 2, oppure nel caso di mancato affidamento del servizio da parte della Provincia autonoma di Trento, la presente convenzione cesserà di avere effetti, salva sua proroga, la quale potrà intervenire a seguito di specifico provvedimento deliberato dal Consiglio comunale e previo assenso dell'Operatore economico.

#### **ART. 5 – Spese e rimborsi per il servizio**

Ogni onere derivante dal servizio e dalle risorse organizzative messe a disposizione - quali spese per il personale addetto, spese per la sede, spese di telefonia mobile e collegamento internet, impiego di beni strumentali di consumo (po-

stali, computer, telefono, fax, energia, cancelleria, ecc.) per l'attività svolta presso la sede medesima - sono a carico dell'operatore, senza diritto ad alcun rimborso da parte del Comune.

Nessun corrispettivo, rimborso o erogazione patrimoniale potrà essere richiesto al Comune o all'utenza finale per lo svolgimento del servizio in oggetto.

L'operatore potrà ricevere, in esito alla richiesta di contributo che egli presenterà alla Provincia autonoma di Trento ed all'esito dell'istruttoria dalla stessa condotta, un contributo condizionato all'effettivo svolgimento delle attività SIEG di cui sarà formalmente incaricato, di cui al Regolamento (UE) 2023/2832 (de minimis SIEG) della Commissione del 13 dicembre 2023.

#### **ART. 6 – Ulteriori impegni**

L'operatore è tenuto a predisporre una idonea bacheca all'esterno dell'esercizio, in luogo e nella tipologia concordate con il Comune e previa acquisizione delle eventuali autorizzazioni, nella quale affiggere ogni informazione utile per lo svolgimento del servizio. Le spese per la realizzazione e l'installazione della bacheca sono a carico dell'operatore medesimo.

Tutte le attività dell'operatore devono essere svolte nel pieno rispetto delle normative e dei regolamenti pertinenti, quali in materia di trattamento dei dati e privacy, sicurezza sui luoghi di lavoro, specifiche norme di settore, anticorruzione e trasparenza, norme imperative e contratti collettivi di lavoro.

L'operatore si impegna ad inserire nei contratti di lavoro del personale il riferimento ai compiti e funzioni assunti con la presente convenzione.

E' consentita la sospensione delle attività, solo in occasione della eventuale sospensione dell'attività della sede legale e/o unità operativa locale, per un massimo di quaranta giorni naturali (festivi compresi) anche non consecutivi,

nell'anno solare di riferimento, o per un periodo riproporzionato in base alla durata dell'incarico. E' altresì possibile, per gravi e motivate esigenze, chiedere la sospensione dell'attività al Servizio provinciale competente in materia di commercio secondo le modalità e con le conseguenze indicate nella convenzione stipulata con la Provincia Autonoma di Trento ai sensi dell'articolo 1, comma 3.

Ogni periodo di sospensione deve essere comunque comunicato via pec al servizio provinciale competente in materia di commercio ed al Comune, entro il giorno successivo a quello di avvio della sospensione.

Al fine di consentire all'operatore di espletare tempestivamente ed efficacemente i compiti assegnati con la presente convenzione, le parti stabiliscono che le comunicazioni e gli avvisi verranno inoltrati dal Comune all'esercizio tramite mail e/o pec.

#### **ART. 7 – Verifiche e contenzioso**

Verifiche intermedie relative all'andamento del servizio sono stabilite mediante accordi tra le parti. Per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione è competente, in via esclusiva, il Foro di Trento. Non è ammesso l'arbitrato se non accettato da entrambe le parti.

#### **ART. 8 – Risoluzione della convenzione**

Al Comune è riservata la facoltà di risolvere unilateralmente la presente convenzione, sentito l'organismo di cui all'articolo 7, comma 1, e dandone notizia alla Provincia Autonoma di Trento per gli adempimenti di propria competenza, per:

- a) motivi di pubblico interesse;
- b) per gravi e reiterati inadempimenti da parte dell'operatore rispetto alle condizioni previste per lo svolgimento del/ei servizio/i.

La procedura risolutiva di cui al comma 1, lettera a), è preceduta da una comunicazione del Comune che deve essere inviata con un preavviso di almeno 6 mesi, tramite pec (posta elettronica certificata).

La procedura risolutiva di cui al comma 1, lettera b), è attivata previo invio di una pec contenente i fatti contestati all'operatore costituenti inadempimento, assegnando al medesimo un termine non inferiore a giorni 15 per presentare le proprie controdeduzioni

#### **ART. 9 – Norme finali**

Le spese contrattuali, derivanti dalla stipula del presente atto (imposte, diritti e simili) sono a carico del titolare dell'attività commerciale.

La presente convenzione non potrà, per qualsiasi titolo o causa, essere ceduta a terzi.

Il presente atto è scrittura privata soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

Il presente atto è sottoscritto mediante apposizione sul file della firma digitale delle parti, ai sensi degli articoli 21 e 24 del D.Lgs. 7.3.2005 n. 82, per ultima del legale rappresentante del Comune. La data dell'atto corrisponde alla data dell'ultima sottoscrizione.

per il Comune di Baselga di Piné      per la Fam.Coop.Altopiano di Pinè

Il Sindaco

Il Presidente

Ing. Alessandro Santuari

sig. Giuseppe Dallapiccola